SENTENZA n. 43/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21725**, sul ricorso depositato il 30 settembre 2025 da **M. S.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sandra Biglioli del Foro della Spezia, sito nella Spezia, Viale Italia n.121, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale della Spezia, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale della Spezia, in persona del Direttore p.t., con sede nella Spezia, P.zza Europa n.1;

uditi all'odierna udienza l'Avv. Biglioli e l'Avv. Bonicioli che si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. $167_{1,4}$ - 5_2 - 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. L'Aiutante M.M. S. M., nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere conseguito, con il D.M. 10 maggio 2019, n. 197, lo *status* di "Equiparato alle Vittime del Dovere", per avere contratto l'infermità ivi descritta causalmente connessa al servizio prestato a bordo di Unità navali, con la concessione della Speciale Elargizione della somma di € 11.440,00.

Con istanza del 3 giugno 2024, inviata mediante p.e.c. all'odierna convenuta, la ricorrente, facendo riferimento a ormai pacifica giurisprudenza tributaria, ha chiesto l'applicazione dell'esonero dall'imposizione fiscale, concesso quale beneficio alle Vittime del dovere, al proprio trattamento pensionistico diretto.

2.1 Con nota del 17 giugno 2025, l'INPS ha risposto negativamente a tale istanza, asserendo che i giudicati richiamati non si estendono a casi similari.

2.2 Nell'odierno giudizio si chiede, pertanto, che venga accertata e dichiarata l'esenzione dall'imposizione fiscale della pensione diretta *de qua*, condannando conseguentemente l'Ente previdenziale a versare i futuri ratei al lordo delle imposte

sul reddito ivi comprese le addizionali, con condanna alle spese processuali, da liquidarsi al difensore antistatario.

3. Si é costituito in giudizio l'INPS, il quale, dopo avere pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda nonché della propria legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la sentenza 16 novembre 2022, n. 108 di questa Sezione giurisdizionale, potendo l'esenzione fiscale essere riconosciuta esclusivamente a quei trattamenti che traggono origine dall'infermità che ha determinato lo status di vittima del dovere e non altro.

4. Con comparsa depositata il 20 febbraio u.s., si é costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, dopo essersi associata all'eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda *de qua* di questo giudice il difetto di giurisdizione contabile, ha chiesto nel merito il rigetto della medesima.

In sede di discussione orale, l'INPS ha ribadito le proprie eccezioni pregiudiziali e di merito. Il ricorrente, sul punto, ha confermato la richiesta di condanna.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

1. In via pregiudiziale, si ritiene di dare continuità all'indirizzo interpretativo del Giudice della giurisdizione, cui si è successivamente uniformata l'intera giurisprudenza contabile, secondo cui «*le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito,*

relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario». (Cass. Sez. un. 8.04.2010, n. 8312; Id., 8.11.2012, n. 19289; da ultimo, Cass. 30.09.2019 n. 24298).

Tale soluzione, peraltro, si pone in linea con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, evincibile dagli art. 24/111 Cost (sul punto si richiama, in chiave adesiva, Corte cost. 9.06.2022, n. 143 che, ancora una volta, ribadisce il concetto per cui «*la durata del processo non può mai andare a detrimento dell'attore che ha ragione, impedendogli di conseguire la tutela effettiva del suo diritto*»). E ciò rileva ancor di più nel processo pensionistico dove il protagonista è un soggetto che, tendenzialmente, non può vantare una lunga aspettativa di vita.

Ed ecco che, sotto questo profilo, la migliore tutela non può che essere assicurata da un giudice monocratico, qual è il giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti che ha dei tempi di decisione estremamente rapidi, utilizzando ampiamente lo strumento della sentenza con contestuale motivazione (come nella fattispecie odierna).

Solo per completezza di esposizione, infine, si rileva che, nello stesso senso si sono orientate tutte le Sezione

giurisdizionali regionali di primo grado (C.d.C. Sez. giur. Toscana 13 febbraio 2025, n. 17–18; Sez. giur. Campania 12 maggio 2025, n. 151; Sez. giur. Abruzzo 23 maggio 2025, n. 59; Sez. giur. Puglia 5 giugno 2025, n. 138; Sez. giur. Lombardia 1° luglio 2025, n. 109) affermando che «*spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo*».

Pertanto, si rigetta la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla presente controversia.

1.1 Da rigettarsi anche l' eccezione di difetto di legittimazione passiva, stante la differente natura giuridica dei diritti fatti eventualmente fatti valere dal ricorrente presso le competenti giurisdizioni che non comportano la sussistenza di un litisconsorzio necessario.

La controversia proposta avanti alla Corte di Giustizia Tributaria, infatti, attiene al rapporto giuridico di imposta e, quindi, alla legittimità del prelievo già operato alla fonte, versato all'erario e di cui si chiede la successiva restituzione; in questa situazione, *lato sensu* equiparabile a quella del pagamento al

creditore apparente disciplinata dall'art. 1189 c.c., il pensionato deve rivolgersi necessariamente all'Agenzia delle Entrate con apposita istanza di rimborso della somma dovutogli per poi agire, in presenza di provvedimento negativo o di silenzio – rigetto, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo l'INPS del tutto estraneo a tale vicenda.

La differente controversia instaurata innanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale ha, invece, per oggetto il rapporto previdenziale intercorrente tra pensionato e INPS e ha la finalità di accertare e dichiarare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute fiscali, in modo da consentire così all'Istituto previdenziale di adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica.

L'opposta interpretazione proposta dall' Avvocatura pubblica, come già in precedenti giudizi, darebbe luogo ad un danno oggettivo per il pensionato, il quale si vedrebbe costretto, mese dopo mese, a subire la trattenuta per poi fare un'istanza di rimborso ed eventualmente instaurare il contenzioso davanti al giudice tributario, incompetente a conoscere i rapporti previdenziali.

È del tutto infondata la possibilità che l'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita nel presente giudizio, possa agire nei confronti dell'INPS per il recupero delle ritenute fiscali non operate.

E ciò ancor più dopo l'emanazione della Risoluzione 4

dicembre 2025, n. 68 con cui la stessa Agenzia, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nell'ultimo biennio in favore di chi abbia ottenuto lo *status* di "vittima del dovere", di "familiare superstite di vittima del dovere" o di "equiparato a vittima del dovere", ha affermato la non assoggettabilità alle imposte sul reddito di «*tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status medesimo*».

2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che ora si espongono.

3. L'art. 1_{211} L. 11.12.2016, n. 232 (c.d. Legge di Stabilità 2017) stabilisce che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi».

L'art. 3_2 L. 3.08.2004, n. 206 prevede l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti pensionistici spettanti a chi abbia subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa a causa di atti terroristici e stragistici.

La Direttiva del 27 luglio 2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri ha specificato che la disposizione di legge deve incidere «*sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale*», senza, peraltro, operare alcuna distinzione tra quelli diretti e quelli indiretti, purché traggano fonte da una posizione contributiva obbligatoria.

La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib. 29.05.2024, nn.15023/15056/15115/15121), posta a fondamento della richiesta amministrativa respinta e del presente ricorso, a fronte del rigetto delle istanze di rimborso delle relative trattenute IRPEF da parte della competente Agenzia delle Entrate, ha affermato che la lettera dell'art. 1_{211} L. n. 232/2016 «*estende i benefici a* ***tutti i trattamenti pensionistici****, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere*», sottolineando come «*la ratio legis sottesa alla normativa di cui alla l. n. 206/2004,* [sia] *individuabile nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici*».

Successivamente, nello stesso senso, si sono già espressi, nell'ordine, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Liguria nella sentenza 5.11.2024, n. 829, il Tribunale di Savona nella sentenza 16.12.2024, n. 369, le varie Sezioni giurisdizionali regionali già richiamate, cui si rinvia, nonché C.d.C.

Sez. App. I 24 marzo 2025, n. 39 che ha riformato il precedente giurisprudenziale di questa Sezione giurisdizionale richiamato dal resistente, in quella sede condannato anche al rimborso delle spese processuali.

4. Appare a questo punto ancora più indiscutibile che nel passato la circostanza con l'art. 1_{221} L. cit., il Parlamento abbia ritenuto di estendere il regime di *favor,* inizialmente previsto per le sole Vittime del terrorismo, anche alle Vittime del Dovere e ai loro familiari, anche superstiti, a titolo di riconoscimento dovuto a chi abbia sacrificato, se non la vita, almeno l'integrità fisica nell'esercizio delle sue funzioni a favore della collettività, disponendo l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti pensionistici spettantigli senza alcuna specificazione o distinzione.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione sopra richiamata e l'INPS, con la recentissima circolare 30 aprile 2026, n. 51 (con riserva, peraltro, della predisposizione delle relative istruzioni di dettaglio) si sono uniformati agli orientamenti interpretativi delle diverse giurisdizioni, riconoscendo la legittimità del beneficio dell'esonero dalla tassazione a tutte le pensioni dirette e indirette di cui sono titolari la Vittima del dovere e i suoi familiari superstiti ancorché non collegabili all'evento lesivo.

5. La domanda specifica, in questo giudizio, ha per oggetto l'estensione dell'ambito di applicazione dell'esonero tributario alla pensione diretta del Sig. M., cui è stato

riconosciuto lo speciale *status* di "Equiparato alle Vittime del Dovere" e deve ritenersi fondata alla luce del chiaro tenore dell'art. 1_{211} L. cit.

7. La necessità di evitare un duplice esborso a carico dell'Istituto previdenziale costituito dal contemporaneo flusso di denaro in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze corrispondente alla trattenuta fiscale mensile e l'obbligo di corrispondere al Sig. M. l'ammontare del rateo di pensione dovutogli al lordo delle imposte, induce questo giudice a differire gli effetti economici della presente sentenza a partire dalla emissione del cedolino pensionistico relativo al mese di luglio 2026.

8. Il riconoscimento (ancorché non particolarmente tempestivo) del diritto soggettivo del ricorrente e la necessità operativa di attendere le istruzioni di dettaglio costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese processuali.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,

A C C E R T A

il diritto di **M. S.** all'esenzione dell'imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sulla propria pensione diretta n. 06399057, a decorrere dal mese di luglio 2026 e, per l'effetto,

C O N D A N N A

l'INPS a provvedere, a decorrere dal mese di luglio 2026, alla liquidazione dei futuri ratei pensionistici al lordo delle imposte che non dovranno essere applicate.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 29 maggio 2026.

Per il Direttore della Segreteria